



Tribunale di Ferrara

IL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA

DIRETTIVA

SULLE PROCEDURE DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE IMPRESE E SOCIETÀ'
NON OPERATIVE E DOMICILIO DIGITALE

1. Visto l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c..
2. Richiamato, in particolare, il comma 2 del predetto art. 2188 che stabilisce che il Registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale.
3. Richiamato, altresì, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante *"Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile"*, ed, in particolare, l'art. 4 rubricato *"Giudice del Registro"*.
4. Visto, per le specifiche finalità del presente atto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 recante *"Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese"* il quale prevede, sia per le società di persone che per le imprese individuali, la spedizione della comunicazione di avvio del procedimento mediante raccomandata A/R.
5. Ritenuto di poter applicare in via estensiva, le procedure previste dal menzionato D.P.R. n. 247/2004, anche ai consorzi con attività esterna e ai contratti di rete con soggettività giuridica iscritti nel registro delle imprese ai sensi di legge nel caso in cui si riscontrino di elementi per la "non operatività" degli stessi come

previsto per le società di persone (art. 3 D.P.R. 247/2004).

6. Tenuto conto che, per tutte le imprese iscritte nel Registro, siano esse esercitate in forma collettiva che individuale, è intervenuto, da tempo, l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo (*cf.* artt. 16, commi 6 e 6 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con L. n. 2/2009 e 5, comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012 Ti. 179, convertito con L. n. 221/2012) e che la novella rende opportuna una revisione della modalità di avvio del procedimento in linea con l'evoluzione tecnologica insita nell'utilizzo del web come strumento di comunicazione valido e rilevante ad ogni effetti di legge con diversi strumenti tecnici (PEC, pubblicazione sul sito camerale, ecc.).
7. Considerato che il recente Decreto Legge c.d. "Semplificazione" (D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120) ha previsto, in particolare, :
 - a. (art. 37) un ulteriore rafforzamento dell'obbligo da parte di tutte le tipologie di imprese di dotarsi di un "domicilio digitale" (di fatto - in attesa dell'introduzione nel mercato di ulteriore tecnologie compatibile con il quadro europeo EIDAS di cui al regolamento n. 910/2014 - si tratta di un indirizzo di posta elettronica certificata), con un termine fissato al 1 ottobre 2020;
 - b. (art. 40) misure di semplificazione per le procedure di cancellazione d'ufficio di cui al menzionato D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 con il trasferimento della competenza a disporre la relativa cancellazione d'ufficio dal Giudice del registro al Conservatore del registro delle imprese.
8. Rilevato, sulla base delle evidenze fornite dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Ferrara, che la maggior parte delle posizioni che presentano le condizioni indicate nel Regolamento (imprese non operative) non hanno adempiuto al predetto obbligo ovvero, in caso di adempimento, l'indirizzo PEC originariamente iscritto ha perso - nel tempo - i requisiti di legge (sono infatti n. 4.754 le imprese con PEC non dichiarata che non hanno adempiuto nel termine di legge del 1 ottobre 2020).
9. Dato atto che, al riguardo, può soccorrere l'art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il quale stabilisce che *"Qualora per il numero' dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"* e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative

rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato.

10. Visto altresì, l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 il quale dispone che "*(...) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".
11. Richiamato proficuamente, sebbene riferito a fattispecie diversa, il procedimento di cancellazione d'ufficio delle PEC non valide ai sensi della Circolare INI-PEC di cui alla Direttiva Mi.S.E. — Mingiustizia del 27 aprile 2015 registrata alla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, ed attivato con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Roma prot. 48363/2016, in cui si dà atto della possibilità di sostituire l'invio della raccomandata A/R con l'alternativa modalità di pubblicazione all'Albo *on line* della Camera di Commercio.
12. Ritenuto che l'utilizzo delle forme alternative di comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio in luogo dell'utilizzo della raccomandata A/R per tutte le imprese che non sono dotate di un domicilio digitale (PEC) valido e pienamente operativo possa essere esteso anche alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di cui all'art. 2490 c.c, per le società di capitali in liquidazione che non depositano i bilanci per tre anni consecutivi nonché per le nuove fattispecie previste dall'articolo 40, comma 2, del citato DL "Semplificazioni" nel caso di società di capitali (formalmente non in stato di liquidazione) che non hanno depositati i bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o che non hanno compiuto atti di gestione in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) permanere del capitale società in lire; b) omessa presentazione dell'apposita dichiarazione (per le S.r.l.) di allineamento tra libro soci e registro delle imprese.
13. Rammentato che la finalità del Registro delle Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio oltre che rappresentare punto di partenza per un'informazione condivisa, di facile consultazione e sempre aggiornata e che solo la completezza e l'ufficialità dei dati messi a disposizione lo rende fonte attendibile - oltre che ufficiale - ed importante strumento di trasparenza amministrativa, di servizio e vero e proprio osservatorio sul mondo delle imprese.

14. Condivisa, dunque, l'esigenza manifestata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Ferrara di effettuare una revisione del predetto Registro al fine di eliminare le imprese individuali e le società di persone rientranti nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 247/2004 oltre alle nuove fattispecie previste dall'articolo 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "Semplificazioni") sopra richiamate.
15. Considerata l'elevata numerosità delle imprese procedibili (l'ufficio del registro delle imprese stima circa 2200), coniugata con l'esigenza di contenimento dei costi e di semplificazione amministrativa, con l'elevata possibilità che, stante la "vetustà" di talune posizioni iscritte nel Registro e l'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo, la comunicazione "tradizionale" non sortirebbe gli effetti di legge.
16. Ritenuto, dunque, di dover esplicitare, in questo ambito, puntuali indicazioni relative al procedimento di cancellazione delle imprese iscritte nel Registro che presentano gli indici sintomatici di inattività previsti dal suddetto Regolamento con l'evidente finalità di tracciare un percorso che tenda a "definire" il perimetro dei procedimenti di cui agli artt. 2 e 3 del più volte citato D.P.R. n. 247/2004 e dell'articolo 40 del D.L. "Semplificazioni", ed in particolare di individuare l'omessa richiesta di iscrizione del proprio indirizzo di PEC entro il 1 ottobre 2020 come un elemento sintomatico dell'inattività dell'impresa interessata al pari dell'irreperibilità presso la sede legale.
17. Condiviso l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo il quale è ammessa, seppur con limitazioni prevalentemente di ordine procedimentale, la cancellazione d'ufficio (art. 2191 c.c.) su istanza di eventuali soggetti interessati nel caso in cui un'iscrizione (nel caso di specie la cancellazione d'ufficio) sia avvenuta senza che esistano le condizioni previste dalla legge (da ultimo Tribunale di Milano 28 ottobre 2019 est. Riva Crugnola in Le Società IPSOA, 8/9, 2020, In proposito si è altresì espressa la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite. (sentenza 9 aprile 2010, n. 8426 e 12 marzo 2013 n. 6070).
18. Preso atto infine dell'articolo 37 del citato D.L. "Semplificazioni" che ha introdotto un obbligo generalizzato da parte delle imprese di dotarsi di un domicilio digitale e di procedere alla relativa iscrizione nel registro delle imprese entro il 1 ottobre 2020 e che per le imprese che non hanno adempiuto si ritiene di qualificare tale omissione come un indice di mancata operatività dell'impresa stessa tale da

avviare le procedure previste dalla legge per le imprese non operative (D.P.R. 247/2004, art. 2490 e art. 40 del D.L. "Semplificazioni" come sopra richiamati) in modo assimilabile alla fattispecie della "irreperibilità presso la sede" (art. 2 e 3 del D.P.R. 247/2004).

19. Ritenuto pertanto di procedere, per ragioni di economicità ed efficienza, con le comunicazioni previste dalla legge (sia in ordine all'avvio del procedimento che relativamente al provvedimento finale) anziché nella forma della raccomandata A/R nella forma della pubblicazione nell'area istituzionale del sito camerale dedicato alla "Pubblicità legale", ferma restando la possibilità - una volta intervenuta la cancellazione a seguito del provvedimento del Conservatore - di azionare, da parte dei soggetti interessati la procedura di cancellazione d'ufficio (art. 2191 c.c.), ove ne ricorrano i presupposti;
20. Ritenuto, infine opportuno, privilegiare un'interpretazione sistematica dell'articolo 37 del citato Decreto "Semplificazioni", con conseguente obbligo da parte del Conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese di procedere all'iscrizione nel Registro medesimo anche del domicilio digitale assegnato d'ufficio tramite il cassetto digitale disponibile per ciascuna impresa all'indirizzo www.impresa.italia.it.

EMANA

IL SEGUENTE
ATTO D'INDIRIZZO

al Conservatore dell'Ufficio del Registro delle imprese presso
presso la Camera di Commercio di Ferrara

- A. Questo Giudice del Registro invita l'Ufficio del Registro delle Imprese di Ferrara a procedere alla comunicazione di qualsiasi atto relativo ai procedimenti previsti dal D.P.R. n. 247/2004 (per le imprese individuali, le società di persone ed i consorzi con attività esterna), dell'art. 2490 c.c. e dall'art. 40 del D.L. "Semplificazioni" come richiamati in premessa, esclusivamente mediante affissione all'Albo *on line* della

Camera di Commercio di Ferrara nella sezione dedicata di cui al richiamato art. 32 della L. n. 69/2009 per almeno 60 giorni.

- B. Al fine di rafforzare la precedente modalità di comunicazione, e per tutelare i terzi eventualmente interessati, si dispone, altresì, che l'Ufficio proceda, senza indugio, ad annotare in visura il predetto avvio del procedimento.
- C. Tale modalità sostituisce, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R. ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento o di qualsiasi altro atto di natura infraprocedimentale e conclusiva del procedimento di cui alle disposizioni citate alla lettera A);
- D. Ai fini dell'applicazione del D.P.R. n. 247/2004 la mancata iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale ai sensi di legge viene equiparata all'irreperibilità presso la sede ai sensi degli articoli 2, comma 1 lettera b) e 3, comma 1 lettera a).
- E. Il domicilio digitale assegnato d'ufficio, ai sensi dell'articolo 37 del D.L. "Semplificazioni", tramite il cassetto digitale disponibile per ciascuna impresa all'indirizzo www.impresa.italia.it, viene iscritto nel Registro delle imprese.

Ferrara, 17.12.20

Il Giudice del Registro delle Imprese
dott.ssa Anna Ghedini

